



**Modello di organizzazione, gestione e controllo
in conformità con il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231
e succ. mod. int.**

Parte Generale

Aggiornato al 17 maggio 2024

Indice

Parte Generale

1. MEDIT s.r.l. e l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo	p. 7
1.1. Descrizione della Società e sintesi degli elementi di governance	
1.2. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di MEDIT s.r.l.	
1.3. Specificità di MEDIT s.r.l.	
2. La responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231	p. 10
2.1. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231	
2.2. I presupposti oggettivi della responsabilità dell'ente	
2.3. La colpa di organizzazione	
2.4. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo	
3. Descrizione delle aree a rischio	p. 27
4. Descrizione delle macro-categorie fattispecie rilevanti	p. 30
a) I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. n. 231/2001)	
b) I reati societari e la corruzione fra privati (art. 25 <i>ter</i> D.Lgs. n. 231/2001)	
c) I reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 <i>septies</i> D.Lgs. n. 231/2001)	
d) I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio (art. 25 <i>octies</i> D.Lgs. n. 231/2001)	
e) I reati ambientali (art. 25 <i>undecies</i> D.Lgs. n. 231/2001)	
f) Il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e i reati di razzismo e xenofobia (artt. 25 <i>duodecies</i> e 25 <i>terdecies</i> D.Lgs. n. 231/2001) I delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 <i>bis.1</i> D.Lgs. n. 231/2001)	
g) I reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (art. 25 <i>quindiesdecies</i> D.Lgs. n. 231/2001)	
h) i reati informatici (art. 24 <i>bis</i> D.lgs. n. 231/2001)	
i) i reati di contrabbando previsti dal T.U.L.D. (art. 25 <i>sexiesdecies</i> D.lgs. n. 231/2001)	
j) i delitti contro l'industria ed il commercio /art. 25 <i>bis.1</i> D.lgs. n. 231/2001)	
5. Procedure, prescrizioni e autorizzazioni (rinvio)	p.80
5.1. Premessa	
5.2. Rinvio al sistema di deleghe e procure aziendali	
5.3. Rinvio a procedure, prescrizioni e autorizzazioni	

6. Poteri, deleghe e procure	p. 82
6.1. Premessa	
6.2. Il sistema di deleghe e procure	
6.2.1. Deleghe	
6.2.2. Procure	
6.3. Definizione dei poteri di spesa	
6.4. Modalità di gestione delle risorse finanziarie	
7. Flussi informativi	p. 87
7.1. Premessa	
7.2. Flussi informativi da attivarsi al verificarsi di particolari eventi	
7.3. Flussi informativi periodici	
7.4. Modalità delle segnalazioni	
7.5. Tutela degli autori delle segnalazioni	
8. Il sistema dei controlli interni e l'Organismo di Vigilanza (O.d.V.)	p. 91
8.1. Organismo di Vigilanza (O.d.V.)	
8.2. Funzione e poteri dell'Organismo di Vigilanza	
8.3. Verifiche sull'aggiornamento del Modello	
8.4. Verifiche sull'adeguatezza del Modello	
8.5. Raccolta e conservazione delle informazioni	
8.6. L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza verso altri organi aziendali	
9. Il sistema disciplinare	p. 97
9.1. Premessa	
9.2. Destinatari	
9.3. Condizioni	
9.4. Apparato sanzionatorio	
9.4.1. Misure nei confronti dell'Amministratore	
9.4.2. Misure nei confronti del componente del Collegio Sindacale	
9.4.3. Sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori subordinati	
10. Statuto dell'Organismo di Vigilanza	p. 102
Codice Etico	p.108

Indice

Parte Speciale

p. 114

1. Premessa

2. Le aree a rischio

- a) L'area "a rischio" di commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. n. 231/2001);
- b) L'area "a rischio" di commissione dei reati societari (art. 25 *ter* D.Lgs. n. 231/2001);
- c) L'area "a rischio" di commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies* D.Lgs. n. 231/2001);
- d) L'area "a rischio" di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio (art. 25 *octies* D.Lgs. n. 231/2001);
- e) L'area "a rischio" di commissione dei reati ambientali (art. 25 *undecies* D.Lgs. n. 231/2001);
- f) L'area "a rischio" di commissione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e dei reati di razzismo e xenofobia (artt. 25 *duodecies* e 25 *terdecies* D.Lgs. n. 231/2001);
- g) L'area "a rischio" di commissione dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (art. 25 *quinqüesdecies* D.Lgs. n. 231/2001);
- h) L'area "a rischio" di commissione dei reati informatici e di trattamenti illeciti di dati (art. 24 *bis* D.Lgs. n. 231/2001);
- i) L'area "a rischio" di commissione dei reati contro l'industria ed il commercio (art. 25 *bis.1* D.Lgs. n. 231/2001);
- j) L'area "a rischio" di commissione dei reati di contrabbando previsti dal T.U.L.D. (art. 25 *sexiesdecies* D.Lgs. n. 231/2001).

Indice Allegati

Allegato A - Questionario valutazione fornitori e *partner* commerciali e dichiarazione d'impegno ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

Allegato B - Contratto collettivo nazionale per i lavoratori addetti alle piccole e medie industrie metalmeccaniche e di installazione di impianti 2017-2020.

Allegato C – Manuale di Gestione della Sicurezza e Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, adottato da MEDIT s.r.l. nel settembre 2017

Allegato D – Manuale della qualità ai sensi dei Regolamenti UE 333/2001 e 715/2013 adottato da MEDIT s.r.l. nell'ottobre 2017

Allegato E - Delega operativa area sicurezza ed ambiente - sede di Granarolo dell'Emilia

Allegato F - Documento di valutazione rischi (DVR)

Allegato H – Visura CCIAA – matrice dei poteri di governance e deleghe

Allegato I – Policy IT

1. MEDIT s.r.l. e l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo

1.1. Descrizione della Società e sintesi degli elementi di governance.

Medit S.r.l. è una società attiva nel settore della produzione, installazione e commercializzazione, (anche a livello di importazione e di esportazione, nonché del commercio al dettaglio) di articoli per arredamento di interni ed esterni, di schermature solari interne ed esterne nonché di sistemi e strutture metalliche per tende, con specifica attenzione alle esigenze e richieste di personalizzazione provenienti dal mercato.

Oltre alla attività di cui sopra, l'azienda dedica particolare attenzione agli aspetti tecnico-commerciali correlati alla medesima, nonché alla consulenza in sede progettuale, contribuendo, in tal modo, attivamente alla realizzazione di proposte architettoniche e d'arredamento avanzate ed innovative.

La Società, il cui *main office* è ubicato in Milano, via Joe Colombo 8, è stata costituita il 12 aprile 2011 e risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Milano Monza Brianza Lodi dal 31 maggio 2011; la società può contare su altre due unità locali site in Granarolo dell'Emilia (BO), la prima, adibita a stabilimento, in Via Matteotti n. 10/12 e la seconda, adibita a magazzino, in Via Massarenti n. 2,

MEDIT s.r.l. è amministrata da un Organo pluripersonale di matrice collegiale costituito dal Consiglio di Amministrazione (cfr. par. 6 per una analitica disamina dei poteri correlati alle singole figure apicali di *governance*, ovvero ai soggetti muniti di procure o deleghe).

Il controllo contabile è affidato ad un Revisore legale (Audirevi S.r.l.); l'organo di controllo è costituito dal Collegio Sindacale, attualmente composto da tre membri effettivi e due supplenti.

1.2. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di MEDIT s.r.l.

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo (d'ora in poi anche "il Modello"), la cui attuale redazione costituisce aggiornamento ed implementazione della precedente versione, costituisce un compendio regolamentare interno di MEDIT s.r.l., vincolante per la medesima, inteso come l'insieme dei principi, delle regole operative e delle norme deontologiche adottate dalla Società al fine di prevenire la commissione dei reati suscettibili di dare luogo ad una responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Il presente Modello è adottato da MEDIT s.r.l., pur non essendo imposto dalla Legge, su base volontaria, operata una valutazione dei rischi specifici correlati e parametrati alle diverse attività esercitate; nello specifico, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello

consentono alla Società di beneficiare dell'esimente della responsabilità da reato prevista dal D.Lgs. n. 231/2001 e, al contempo, di migliorare lo svolgimento delle attività, limitando il rischio di commissione dei reati.

Scopo del Modello è, infatti, la predisposizione di un sistema strutturato di prevenzione, monitoraggio, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati presupposto della responsabilità dell'ente mediante la individuazione delle specifiche aree di rischio aziendale e, ove necessario, la loro opportuna regolamentazione mediante il ricorso ad apposite procedure atte a prevenire i rischi.

Il Modello è ulteriormente rafforzato dall'adozione di un Codice Etico, quale fondamento essenziale dello stesso, e dall'istituzione di un Organismo di Vigilanza.

In termini concreti, attraverso l'adozione del Modello, la Società intende perseguire le seguenti finalità:

- rendere noto a tutto il personale di MEDIT s.r.l., ai soci e a tutti coloro che con la Società collaborano o hanno rapporti commerciali, che la Società è impegnata a prevenire e stigmatizzare condotte contrarie a leggi, regolamenti, norme di vigilanza o comunque in violazione della regolamentazione interna e dei principi di sana e trasparente gestione dell'attività cui essa medesima si ispira;
- informare i dipendenti della Società, i soci, i collaboratori e i *partner* delle gravose sanzioni amministrative applicabili alla Società nel caso di commissione di taluno tra i reati indicati nel D.Lgs. n. 231/2001, quale presupposto per l'attribuzione della responsabilità amministrativa;
- perseguire, per quanto possibile, la prevenzione della commissione di illeciti, anche penali, nell'ambito della Società mediante: *i)* il continuo controllo di tutte le aree di attività a rischio; *ii)* la formazione del personale alla corretta realizzazione dei compiti affidati; *iii)* l'istituzione di un sistema sanzionatorio e disciplinare interno per i casi di violazione del Modello stesso.

Nella predisposizione del Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti, anche qualora non direttamente codificati, ma concretamente attuati nella Società, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e di controllo sui processi coinvolti nelle aree a rischio e sottoposti a particolari prescrizioni e autorizzazioni; dette procedure, prescrizioni e autorizzazioni sono compiutamente specificate e, del caso, implementate, nella Parte Speciale del Modello, e appartengono al più ampio sistema di organizzazione, gestione e controllo che indirizza la Società nello svolgimento delle attività statutarie.

Una copia cartacea aggiornata del Modello è sempre presente nella sede della Società e a disposizione dei soci e dei dipendenti.

1.3. Specificità di MEDIT s.r.l.

MEDIT s.r.l. è una società a responsabilità limitata a socio unico, dalle dimensioni medie in ordine al personale dipendente, che ammonta a circa 77 unità (come risulta da visura camerale aggiornata al 14 maggio 2024), operative nelle sedi operative di Milano, via Joe Colombo 8; il capitale sociale è pari a euro 2.000.000,00, interamente detenuto dal socio Unico.

Per tali ragioni, il Modello di gestione, organizzazione e controllo risulta proporzionato e sagomato sulla realtà imprenditoriale e tiene conto delle peculiarità merceologiche e dimensionali della Società, che si sviluppa in una sede principale, un ufficio secondario, uno stabilimento ed un magazzino.

2. La responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

2.1. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*», ha dato parziale attuazione alla legge delega 29 settembre 2000, n. 300, introducendo nell'ordinamento italiano il sistema della responsabilità amministrativa degli enti, così facendo crollare il duraturo dogma per cui "*societas delinquere non potest*".

Con il D.Lgs. n. 231/2001 (d'ora in poi anche "il Decreto") l'Italia ha adempiuto a precisi impegni adottati in sede internazionale (Convenzione OCSE del 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali), disponendo la previsione di una responsabilità amministrativa delle persone giuridiche nel cui contesto vengano commessi illeciti penali.

L'istituzione di siffatta responsabilità rinviene la propria *ratio* nella considerazione che, frequentemente, le condotte illecite commesse all'interno degli enti, lungi dal conseguire a un'iniziativa del singolo, corrispondano alla più generale politica aziendale, originando dalle stesse, precise e causalmente orientate, decisioni dei vertici dell'ente medesimo.

Il D.Lgs. n. 231/2001, anche alla luce del dibattito sorto in seno alla dottrina penalistica italiana in relazione alla natura della responsabilità degli enti (amministrativa, penale o *tertium genus*), ha espressamente qualificato tale responsabilità come "amministrativa" e le sanzioni previste a fronte della sua integrazione come "amministrative".

A ben vedere, tuttavia, a dispetto della formale intitolazione del Decreto e delle sanzioni previste a carico dell'ente, la disciplina segnala forti collegamenti con il diritto penale¹: anzitutto, la responsabilità dell'ente, così come delineata, segue alla commissione di un reato da parte della persona fisica a vario titolo legata all'ente; in secondo luogo, l'accertamento della responsabilità è demandato all'Autorità Giudiziaria penale, sulla base di una imputazione formulata dalla Procura della Repubblica, secondo un procedimento vincolato al rispetto delle garanzie e forme proprie del processo penale; ancora, il sistema sanzionatorio può risultare gravemente afflittivo nei confronti dell'ente responsabile, prevedendo un articolato apparato di misure che vanno dalle più blande sanzioni pecuniarie fino alle più severe misure interdittive, compresa la sanzione "capitale" dell'interdizione dall'esercizio dell'attività; infine, quale ulteriore segnale della natura penale-amministrativa della responsabilità prevista dal D.Lgs. n. 231/2001, la legge richiede l'accertamento di requisiti *sia oggettivi sia soggettivi*, sulla base dei quali muovere all'ente un

¹ Sul punto, cfr. Cass. S.U., 24 aprile – 18 settembre 2014, n. 38343, CED 261112.

autentico *rimprovero*, per aver male organizzato lo svolgimento delle attività e, quindi, consentito o agevolato la commissione di reati nel contesto aziendale.

2.2. I presupposti oggettivi della responsabilità dell'ente - il c.d. catalogo dei reati presupposto

I presupposti oggettivi per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. n. 231/2001 sono:

- la consumazione di un **reato** tra quelli espressamente previsti nel Decreto;
- che il reato sia stato commesso **nell'interesse** o a **vantaggio** dell'ente;
- che il reato sia stato commesso da parte di **soggetti qualificati**, a vario titolo legati all'ente.

Anzitutto, i reati da cui può conseguire la responsabilità amministrativa dell'ente sono tassativamente indicati nel D.Lgs. n. 231/2001, la cui gamma si è ampliata nel corso del tempo.

Di seguito le principali categorie concettuali in cui si collocano le fattispecie di reato c.d. "presupposto" (si precisa, al riguardo, che si elenca il "catalogo" dei reati presupposto, non già le singole aree di rischio pertinenti a Medit S.r.l, sulle quali si tornerà in seguito):

- i. **Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione** (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)
 - Peculato (art. 314, comma 1, c.p.);
 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
 - Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 *bis* c.p.);
 - Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 *ter* c.p.);
 - Concussione (art. 317 c.p.);
 - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p., in riferimento agli artt. 318, 319 e 319 *ter* c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione Europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell'Unione Europea e di Stati esteri (art. 322 *bis* c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 *bis* c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640 *ter* c.p.);
- Frode in agricoltura (art. 2 L. 898/1986).

ii. **Delitti informatici e trattamento illecito dei dati** (art. 24 *bis* D.Lgs. 231/2001)

- Documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);

- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinqües* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinqües*);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinqües* c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinqües* c.p.).
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

iii. **Delitti di criminalità organizzata** (art. 24 *ter* D.Lgs. 231/2001)

- Associazione per delinquere (art. 416, comma 6 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990);

iv. **Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (art. 25-*bis* D.Lgs. 231/2001);

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
- Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493 *ter* c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 *bis* c.p.)

v. **Delitti contro l'Industria e il Commercio** (art. 25 *bis*.1 D.Lgs. 231/2001)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.)

vi. **Reati societari** (art. 25-*ter* D.Lgs. 231/2001);

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).
- Corruzione tra privati (art. 2635 c. 3 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* c.c.)

- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54, D. Lgs n. 19 del 2 marzo 2023)

vii. **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** (art. 25-*quater* D.Lgs. 231/2001);

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 *bis* c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270 *ter* c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quater* c.p.);
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 *quater*.1);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quinquies* c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *quinquies*.1 c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 *quinquies*.2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *sexies* c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 *bis* c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (280 *ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 *bis* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di coazione (art. 289 *ter* c.p.)

- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordi (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo o danneggiamento di installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 1 e 2)

viii. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1 D.Lgs. 231/01);

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.);

ix. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies* D.Lgs. 231/01);

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.)
- Pornografia virtuale (art. 600 *quater*.1 c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 *bis* c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.);
- Tortura (art. 613 *bis* c.p.);
- Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura (art. 613 *ter* c.p.);

x. **Abusi di mercato** (art. 25-*sexies* D.Lgs. 231/2001);

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (artt. 184 e 187 *bis* TUF);
- Manipolazione del mercato (artt. 185 e 187 *ter* TUF);

xi. **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro** (art. 25-*septies* D.Lgs. 231/2001);

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.);

xii. **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio** (art. 25-*octies* D.Lgs. 231/2001);

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 *ter.1* c.p.);

xiii. **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori** (art. 25-*octies.1* D.Lgs. 231/2001)

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *ter* c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *quater* c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 c.p.)

xiv. **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (art. 25-*nonies* D.Lgs. 231/2001);

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1, lett. a-*bis*), legge n. 633 del 1941)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, comma 3, legge n. 633 del 1941)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 *bis*, comma 1, legge n. 633 del 1941)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 *bis*, comma 2, legge n. 633 del 1941)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o noleggio di dischi etc. (art. 171 *ter*, legge n. 633 del 1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 *septies*, legge n. 633 del 1941);
- Fraudolenta produzione, vendita o importazione di apparati di decodifica (art. 171 *octies*, legge n. 633 del 1941);

xv. **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 25-*decies* D.Lgs. 231/2001);

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.)

xvi. Reati ambientali (art. 25-*undecies* D.Lgs. 231/2001)

- Inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinqüies* c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.)
- Delitti associativi - circostanze aggravanti (art. 452 *octies* c.p.)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 *quaterdecies* c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.)
- Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (artt. 1, 2, 3 *bis* e 6, Legge n. 150 del 1992)
- Scarichi di acque reflue – Sanzioni penali (art. 137, D. Lgs. n. 152/2006)
- Abbandono di rifiuti (art. 255, D. Lgs. n. 152/2006)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, D. Lgs. n. 152/2006)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257, D. Lgs. n. 152/2006)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, D. Lgs. n. 152/2006)
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, D. Lgs. n. 152/2006)
- Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8, D. Lgs. n. 202/2007)
- Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9, D. Lgs. n. 202/2007)

- Violazione delle disposizioni sulla cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993, art. 3)

xvii. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* D.Lgs. 231/2001);

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5 D. Lgs. n. 286/1998);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 e 12 *bis*, D. Lgs. n. 286/1998);
- Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (art. 12 *bis*, D. Lgs. n. 286/1998)

xviii. Razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* D.Lgs. 231/2001);

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 *bis* c.p.);

xix. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* D.Lgs. 231/2001);

- Frode in competizioni sportive (art. 1, Legge n. 401 del 1989);
- Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art. 1, Legge n. 401 del 1989);

xx. Reati tributari (art. 25-*quinesdecies* D.Lgs. 231/2001);

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D. Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D. Lgs. n. 74/2000);

- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. n. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. n. 74/2000);

Se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore ad Euro 10.000.000,00 sono altresì punibili a carico dell'ente i seguenti reati tributari:

- Dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. n. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. n. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10 *quater*, D. Lgs. n. 74/2000);

xxi. Reati di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* D.Lgs. 231/2001);

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282, Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283, Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284, Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285, Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286, Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287, Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288, Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289, Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973);

- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290, Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291, Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *bis*, Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *ter*, Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater*, Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973);
- Altri casi di contrabbando (art. 292, Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295, Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973);

xxii. **Reati contro il patrimonio culturale** (art. 25-*septiesdecies* D.Lgs. 231/2001)

- Furto di beni culturali (art. 518 *bis* c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 *ter* c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518 *quater* c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 *octies* c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 *nonies* c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518 *decies* c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 *undecies* c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 *duodecies* c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518 *quaterdecies* c.p.);

xxiii. **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** (art. 25-*duodevices* D.Lgs. 231/2001)

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518 *sexies* c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 *terdecies* c.p.)

xxiv. **Reati transnazionali [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]** (Legge n. 146 del 2006)

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, D. Lgs. n. 286/1998)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.);

Per completezza, come anzi premesso, va ricordato che il Decreto inizialmente prevedeva i soli reati contemplati nelle norme di cui agli artt. 24 e 25 e solo per effetto di ulteriori provvedimenti normativi, l’elenco dei reati-presupposto è stato, in verità in modo non omogeneo, e secondo logiche non del tutto coerenti, ampliato, introducendo agli articoli successivi le fattispecie di cui si è detto.

In ossequio al principio di legalità di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 231/2001, le fattispecie di reato suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa della Società sono soltanto quelle espressamente indicate dal legislatore: si tratta, dunque, di fattispecie tassative.

La responsabilità dell'ente si estende anche ai reati consumati all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto, sempre che sussistano le particolari condizioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001. Con la Legge 16 marzo 2006, n. 146 («*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001*») i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti collettivi in genere sono stati dunque estesi ai "reati transnazionali".

Proseguendo sul tema dei presupposti oggettivi, occorre che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Nello specifico, il reato si considera commesso nell'interesse dell'ente, ogniqualvolta la condotta illecita posta in essere comporti un beneficio alla Società; del pari, la medesima responsabilità è ascrivibile alla Società ogniqualvolta la stessa tragga dalla condotta illecita un qualche vantaggio (economico o non) di tipo indiretto, pur avendo l'autore del reato agito senza il fine esclusivo di recare un beneficio alla Società. Al contrario, il vantaggio esclusivo dell'agente (o di un terzo rispetto all'ente) esclude la responsabilità dell'ente, versandosi in una situazione di assoluta e manifesta estraneità dell'ente al fatto di reato.

Per quanto attiene, infine, i soggetti responsabili della commissione del reato-presupposto, l'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001, distingue due ipotesi e prevede la responsabilità dell'ente qualora il reato sia commesso:

- a) «**da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso**», i c.d. soggetti apicali;
- b) «**da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)**», i c.d. soggetti sottoposti.

Occorre sin d'ora precisare che, a seconda che il reato sia commesso dai c.d. soggetti apicali o sottoposti, variano i criteri per l'attribuzione della responsabilità dell'ente; su tale punto, concettualmente rilevante, si tornerà più ampiamente infra, nella sezione dedicata ai c.d. reati colposi in materia di infortuni sul lavoro.

2.3. La colpa di organizzazione

Come ricordato, oltre all'esistenza dei richiamati requisiti, che consentono di collegare oggettivamente il reato all'ente, il legislatore impone, altresì, l'accertamento della sussistenza di un requisito soggettivo, e precisamente della *colpevolezza* dell'ente, sulla base di requisiti soggettivi che, di fatto, esprimono una sorta di *colpa di organizzazione*, intesa come

mancata o inefficace adozione e attuazione di regole per prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 nello svolgimento dell'attività d'impresa.

Sul punto, gli artt. 6 e 7 del Decreto descrivono differenti regimi probatori per l'accertamento della responsabilità amministrativa, ma prevedono, in ogni caso, l'esclusione dalla responsabilità qualora la Società si sia dotata di effettivi ed efficaci modelli di organizzazione, di gestione e controllo, idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi: a tal fine, l'adeguata organizzazione delle attività, un corretto sistema di flussi informativi e di protocolli operativi, nonché la presenza fattiva dell'Organismo di Vigilanza rappresentano i principali strumenti in grado di escludere la "colpa" dell'ente e, conseguentemente, l'applicazione delle sanzioni a carico dello stesso.

In particolare, nel caso in cui il reato sia stato commesso dai soggetti c.d. apicali, la responsabilità è esclusa se l'ente prova che:

- a) l'organo dirigente ha **adottato ed efficacemente attuato**, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, e di curare il loro aggiornamento, è stato affidato a un organismo ad hoc istituito all'interno dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone fisiche hanno commesso il fatto di reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti non apicali ma c.d. sottoposti, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza; in ogni caso, tale inosservanza è esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

2.4. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo

L'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo, precipuamente calibrato sui rischi specifici cui è esposta la Società, volto ad impedire la commissione di determinati illeciti, attraverso la fissazione di regole di condotta, la condivisione delle informazioni rilevanti ed il controllo interno, costituiscono il principale presidio per la prevenzione dei

rischi e, al contempo, la misura della diligenza all'uopo richiesta dal legislatore ai fini dell'esclusione della responsabilità.

Si badi, tuttavia, che la mera adozione del Modello da parte dell'organo dirigente non è in sé e per sé elemento sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente, essendo, inoltre, necessario che il Modello sia anche **efficace** ed **effettivo**.

Sul piano dell'efficacia, infatti, l'art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 231/2001, stabilisce che il Modello adottato debba soddisfare le seguenti esigenze:

- a) individuare le specifiche attività dell'ente nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta "**mappatura**" delle attività a rischio);
- b) prevedere **specifici protocolli** diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare le precipue modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati presupposto;
- d) prevedere puntuali obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli.

L'effettività del Modello è invece legata alla sua efficace attuazione che, a norma dell'art. 7, co. 4, richiede:

- e) la verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso qualora vengano rilevate significative violazioni delle prescrizioni ovvero qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività ovvero quando siano inseriti nuovi illeciti nel catalogo dei reati presupposto (aggiornamento del Modello);
- f) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure preventive specificamente indicate nel Modello.

3. Descrizione delle aree a rischio

MEDIT S.r.l., come precedentemente esposto, benchè l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo non sia obbligatoria, in considerazione della propria attività istituzionale (v. Parte Generale, cap. 1), onde far fronte ai rischi di commissione di reati che, anche pur solo astrattamente, potrebbero essere posti in essere dai propri apicali o dai soggetti sottoposti agli obblighi di vigilanza dei primi, ha deciso, con delibera del C.d.A. dell'11 maggio 2020 di adottare tale forma di compendio regolamentare; a far data dalla adozione del Modello, in base alla evoluzione del quadro normativo ed alle modiche intervenute medio - tempore sul fronte della governance, si è reso necessario procedere all'adeguamento ed implementazione del Modello stesso.

Ciò in quanto solo l'efficace attuazione ed aggiornamento del Modello possono consentire, da un lato, la razionalizzazione e il miglioramento delle procedure di verifica e controllo già poste in essere dalla Società, e, dall'altro, far beneficiare, ove se ne rappresentasse la necessità, e ne ricorressero i presupposti, dell'esimente prevista dal D.Lgs. n. 231/2001, nell'eventualità della commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto, e, al contempo, ridurre il rischio di commissione dei reati, conformemente alle finalità preventive perseguite dall'intera disciplina.

A tal fine, sono state individuate talune specifiche aree a rischio all'interno dell'attività sociale, nell'ambito delle quali è possibile ipotizzare la potenziale commissione dei reati da parte dei soggetti operanti nella Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa; tale individuazione è stata svolta attraverso l'esame della documentazione della Società e dei presidi di sicurezza e cautele preventive poste in essere dalla medesima, allo scopo di verificare ulteriori situazioni di rischio e le relative cause.

Ebbene, a seguito della puntuale analisi del contesto aziendale è emerso che le attività a rischio, allo stato, riguardano:

- a) i reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- b) i reati societari e il reato di corruzione tra privati;
- c) i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- d) i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio;
- e) i reati ambientali;
- f) il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e i reati di razzismo e xenofobia;

- g) i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, anche aventi rilievo in ambito comunitario, ovvero legati a fattori compensativi;
- h) a titolo residuale, e puramente astratto, taluni reati commessi in via informatica, funzionali a consumare altri reati presupposto (reati contro la Pubblica Amministrazione, a mero titolo di esempio).
- i) i delitti contro l'industria e il commercio;
- j) i reati in materia di contrabbando, dovendosi in detta fattispecie intendere ogni possibile violazione della normativa applicabile in materia di corretta esazione dei diritti di confine per ciò che attiene beni /e o forniture di servizi in ambito extra comunitario.

4. Descrizione delle macro-categorie fattispecie rilevanti

Nei paragrafi che seguono si descriveranno le macrocategorie ricomprendenti le fattispecie di reato contemplate dal D.Lgs. n. 231/2001, o comunque ricondotte al suo ambito di applicazione, da considerarsi potenzialmente rilevanti in relazione all'oggetto dell'attività svolta da MEDIT S.r.l.; nella Parte Speciale, in particolare, all'interno delle categorie sotto elencate, verranno individuate le singole fattispecie di reato astrattamente riconducibili, in termini di rischio, alla Società.

In particolare, ai fini della predisposizione del presente Modello, ed in ragione delle attività prevalentemente poste in essere dalla Società, come esposto al paragrafo che precede, sono state prese in considerazione, a seguito di specifiche attività di analisi dei rischi, le seguenti categorie di reati:

- a) i reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- b) i reati societari e il reato di corruzione tra privati;
- c) i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- d) i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio;
- e) i reati ambientali;
- f) il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e i reati di razzismo e xenofobia;
- g) i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- h) I reati informatici, nei limiti di quanto precisato nel paragrafo precedente.
- i) i delitti contro l'industria e il commercio;
- j) I reati di contrabbando.

Non si ritengono, invece, concretamente a rischio di consumazione le categoria di reati relativi ai delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter* D.Lgs. n. 231/2001), ai reati di falso nummario (art. 25 *bis*), ai delitti di con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater*), al delitto di pratiche di mutilazione genitale femminile (art. 25 *quater*.1), ai delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies*), ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25 *sexies*), ai reati in

violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*) ed il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25 *decies*), ovvero al reato di truffa volto al conseguimento di erogazioni da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale, nonché i reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies*), atteso che i medesimi, a seguito di un'analisi delle attività a rischio, sono stati giudicati solo astrattamente (e taluni nemmeno in via astratta) ipotizzabili nel contesto di MEDIT s.r.l.

OMISSIS

a) I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. n. 231/2001)

OMISSIS

b) I reati societari e la corruzione fra privati (art. 25 *ter* D.Lgs. n. 231/2001)

Di seguito quanto attualmente previsto nelle disposizioni di cui agli artt. 25 *ter* n. 231/2001 (macrocategorie reati societari), demandandosi alla Parte Speciale la compiuta individuazione dei reati, presenti all'interno di detta categoria, rilevanti per la Società.

OMISSIS

c) I reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies* D.Lgs. n. 231/2001)

OMISSIS

d) I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio (art. 25 *octies* D.Lgs. n. 231/2001)

OMISSIS

e) I reati ambientali (art. 25 *undecies* D.Lgs. n. 231/2001)

OMISSIS

g) I reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (art. 25 *quinquiesdecies* D.Lgs. n. 231/2001)

OMISSIS

h) I c.d. reati informatici (art. 24 bis D.lgs. n. 231/2001)

OMISSIS

i) I reati in materia di contrabbando (art. 25 *sexiesdecies* D.lgs. n. 231/2001) previsti dal Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale T.U.D. 23.01.1973, n. 43

OMISSIS

J) I delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis.1* D.Lgs. n. 231/2001)

OMISSIS

5. Procedure, prescrizioni e autorizzazioni (rinvio)

5.1. Premessa

L'individuazione, nell'ambito dell'attività sociale di MEDIT s.r.l., delle aree a rischio di commissione di reati e la descrizione delle corrispondenti fattispecie di reato rilevanti (v. Parte Generale, cap. 4) si propongono di orientare le condotte dei soggetti operanti nella Società, apicali o sottoposti, al fine di prevenire la commissione dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente ex D.Lgs. n. 231/2001.

Nello stesso senso, l'individuazione delle aree a rischio di comportamenti illeciti (v. Parte Generale, cap. 5) consente di rintracciare, nell'ambito delle prescrizioni normative dettate per l'esercizio delle attività aziendali, le specifiche procedure da adottare per l'eliminazione o la maggior riduzione ragionevolmente possibile del rischio di commissione dei reati-presupposto.

In generale, il rispetto e la corretta applicazione della normativa europea, nazionale e regolamentare costituisce il primo e fondamentale "presidio" circa il rischio di commissione di comportamenti illeciti.

5.2. Rinvio al sistema di deleghe e procure aziendali

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in azienda, in taluni casi adeguandoli ed implementandoli, essendo gli stessi idonei a valere anche come misure di prevenzione della commissione dei reati e di controllo sui processi a rischio coinvolti nelle attività della Società.

Al fine di rafforzare i presidi di prevenzione e riduzione del rischio di commissione dei reati-presupposto, la Società ha adottato un nuovo sistema di deleghe e procure aziendali, con coordinamenti *in line* e di *staff* solo ove funzionali all'espletamento delle funzioni delegate dall'apicale di riferimento, fondato sui principi di separazione, formalizzazione e chiarezza dei ruoli, per la cui puntuale descrizione si rinvia al capitolo successivo del Modello.

5.3. Rinvio a procedure, prescrizioni e autorizzazioni

Tra gli specifici presidi già esistenti e diretti a prevenire comportamenti illeciti da parte dei soggetti operanti nella Società, e quelli di nuova introduzione, le attività di MEDIT s.r.l. sono svolte tenendo conto di quanto prescritto da:

- la normativa europea, nazionale e regolamentare di settore;
- il Codice Etico adottato dalla Società;
- i principi del Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- il sistema delle deleghe e delle procure aziendali;

OMISSIS

Le regole, le procedure e i principi contenuti negli strumenti sopra elencati fanno parte del più ampio sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società e sono costantemente aggiornati dalle funzioni aziendali a ciò preposte.

6. Poteri, deleghe e procure

6.1. Premessa

L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo comporta che le tutte attività aziendali siano disciplinate e svolte in conformità alle norme, prevenendo il rischio di comportamenti a esse contrarie che potrebbero tradursi in condotte penalmente rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

A tal fine, il Modello di Medit s.r.l. determina:

- l'identificazione delle disposizioni esterne applicabili alla Società;
- l'individuazione dei processi interessati dalle disposizioni esterne e delle persone deputate allo svolgimento degli stessi;
- la predisposizione e/o modifica dei processi interessati, in conformità alle disposizioni esterne;
- la chiara assegnazione di poteri e responsabilità nell'ambito della struttura.

In generale, il sistema organizzativo della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di poteri, responsabilità, rappresentanza e attività operative.

6.2. Il sistema di deleghe e procure

Per ciò che concerne il sistema di deleghe e procure, il Modello di organizzazione, gestione e controllo è caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei reati; il sistema persegue, infatti, gli obiettivi di rintracciabilità ed evidenza delle operazioni e, al contempo, consente la gestione efficiente dell'azienda.

A tal fine, l'organizzazione si avvale di deleghe e procure per l'esercizio di poteri e di attività operative: la "*delega*" è un atto interno di attribuzione di funzioni e compiti; la "*procura*" è un negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

6.2.1. Deleghe

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei reati, sono i seguenti:

- tutti coloro che intrattengono per conto di Medit s.r.l. rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- tutti coloro che intrattengono per conto di Medit s.r.l. rapporti con soggetti terzi (fornitori, persone addette al controllo e al trasporto dei materiali, ecc.) devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e a una posizione adeguata nell'organigramma aziendale;
- le deleghe devono essere aggiornate agli eventuali mutamenti organizzativi della Società;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico e non equivoco: i poteri del delegato; il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli (v. paragrafo 6.3.).

6.2.2. Procure

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei reati, sono i seguenti:

- le procure descrivono i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione aziendale che giustifichi e rappresenti l'estensione di poteri di rappresentanza, nonché i limiti di spesa numerici;
- le procure che consentono di rappresentare Medit s.r.l. nei confronti della Pubblica Amministrazione devono farne espressa menzione;
- è garantito l'aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate.

6.3. Definizione dei poteri di spesa

Per l'attribuzione dei poteri di spesa ai delegati e ai procuratori - rappresentanti della Società, Medit s.r.l. prevede che:

- i poteri di rappresentanza e di spesa siano attribuiti per iscritto, con procura notarile a soggetti che ricoprono adeguati ruoli e responsabilità nell'organigramma aziendale e che siano in possesso di adeguati requisiti di onorabilità e professionalità;

- le deleghe e le procure che attribuiscono poteri di spesa prevedano per iscritto i limiti di spesa numerici;
- i poteri di spesa siano esercitabili in firma congiunta in relazione a specifiche tipologie di spese o al di sopra di determinati importi;
- le spese al di sopra dei limiti numerici previsti nelle deleghe e nelle procure siano espressamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione, ovvero dal Presidente del medesimo.

6.4. Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Per i processi che comportano gestione e movimentazione di risorse finanziarie, il Consiglio di Amministrazione e i soggetti espressamente delegati seguono i seguenti principi nelle procedure:

- Completezza
- Affidabilità
- Tempestività
- Verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione

I processi che comportano gestione e movimentazione di risorse finanziarie sono formalizzati in modo da assicurare, da un lato la disponibilità costante di informazioni complete, affidabili e tempestive, dall'altro l'assunzione puntuale delle decisioni, mantenendo evidenza dell'origine del potere decisionale e la tracciabilità delle transazioni e dei controlli di supervisione.

La Società inoltre assicura:

- correttezza, trasparenza e osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti;
- la separazione dei compiti e delle funzioni: ove possibile, in ragione delle dimensioni della Società, la concentrazione di attività critiche su un unico soggetto è evitata attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità tra le strutture coinvolte nei processi e una chiara e formalizzata disciplina dei poteri autorizzativi;
- di avvalersi, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di stabilità conforme a quella adottata negli Stati Membri dell'UE;
- che tutte le operazioni che comportano l'utilizzazione o l'impiego di risorse finanziarie abbiano adeguata causale e siano documentate e registrate, con mezzi

manuali e informatici, in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile.

Operata tale distinzione concettuale, debbono essere richiamate a tutti gli effetti le procure e deleghe attualmente vigenti in Medit S.r.l., così come evidenziate nell'allegato h) al presente Modello, che si innestano sul sistema di *governance* così come aggiornato sulla base delle esigenze di controllo e separazione delle funzioni previste dal Modello.

Dato atto del necessario richiamo, anche in termini di specificazione di poteri e facoltà di spesa ad essi connessi funzione per funzione, deve, in ogni caso, precisarsi che alla data di redazione del presente Modello, in particolare, il sistema di *governance* risulta essere attribuito, in concreto, ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, due dei quali aventi legale rappresentanza:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato;
- Consigliere.

(OMISSIS)

Inquadrata la struttura, di matrice lineare verticale, si deve rilevare che ai soggetti apicali sopra individuati, in linea gerarchica competono precise aree funzionali, in relazione alle quali il referente di Funzione aziendale è responsabile, in termini di riporto ascendente, verso il superiore, ed in termini di verifica discendente, nei confronti dei propri sottoposti, i quali hanno un obbligo di riporto verso esso medesimo.

Per quanto attiene l'ulteriore procura rilevante ai fini del Modello (anche in considerazione di quanto si andrà a trattare in parte speciale per ciò che rileva ai fini anti-riciclaggio e ai fini di tutela in ambito fiscale-tributario) si ricorda che con atto notarile del 6 febbraio 2020 sono state attribuite facoltà e poteri in ambito fiscale ed economico a soggetto dotato di specifiche competenze, come meglio evidenziate nell'allegato h), richiamato, quanto a contenuto, a tutti gli effetti.

OMISSIS

9. Il sistema disciplinare

9.1. Premessa

Il D.Lgs. n. 231/2001, nel ricondurre l'esonero da responsabilità dell'ente all'adozione ed alla efficace attuazione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione dei reati presupposto, prevede l'introduzione di «un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello» (art. 6, co. 2, lett. e).

9.2. Destinatari

Sono soggetti al sistema disciplinare:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il CFO;
- il Collegio Sindacale;
- i lavoratori subordinati.

9.3. Condizioni

Occorre anzitutto rilevare come il sistema disciplinare sia applicabile ai destinatari di cui sopra nel caso in cui siano accertate specifiche violazioni del Modello, a prescindere dall'instaurazione o meno e dall'esito di una eventuale indagine o di un procedimento penale.

Nello specifico, nei confronti dei lavoratori subordinati, le sanzioni disciplinari (paragrafo 10.4.3) sono applicate nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2106 c.c., degli artt. 7 e 18 Legge 20 maggio 1970, n. 300 e della contrattazione collettiva applicata (Contratto collettivo nazionale per i lavoratori addetti alle piccole e medie industrie metalmeccaniche e di installazione di impianti 2017-2020, v. Allegato B al presente Modello). Lo scopo delle sanzioni disciplinari è, infatti, per quanto possibile, "conservativo" e "correttivo", ossia volto a ristabilire i comportamenti corretti; per tale motivo, in generale le sanzioni saranno applicate progressivamente.

In particolare, ai fini dell'irrogazione di sanzioni disciplinari diverse dal mero rimprovero verbale, è necessaria la preventiva contestazione formale dell'addebito. In particolare, tale

comunicazione dovrà essere fatta per iscritto al lavoratore subordinato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. Il lavoratore avrà il diritto di presentare le proprie controdeduzioni o giustificazioni entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.

Resta in ogni caso salva la facoltà per la Società di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possano derivare da comportamenti di dipendenti e collaboratori esterni in violazione del Modello.

9.4. Apparato sanzionatorio

9.4.1. Misure nei confronti dell'Amministratore

Fermo quanto stabilito dall'art. 2476 c.c., in caso di violazione delle norme di legge, del presente Modello, delle procedure o del Codice Etico da parte di un Amministratore, commessa con dolo o colpa grave, costui è revocato dagli altri soci, sentito il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza.

9.4.2. Misure nei confronti del componente del Collegio Sindacale

In caso di violazione delle norme di legge, del presente Modello o del Codice Etico da parte del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione, sentito l'Organismo di Vigilanza, adotta gli opportuni provvedimenti.

9.4.3. Sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori subordinati

La violazione delle norme di legge, del presente Modello, delle procedure o del Codice Etico nonché, in generale, l'assunzione di comportamenti idonei ad esporre la Società all'applicazione di misure sanzionatorie previste dal D.Lgs. n. 231/2001, qualora posti in essere da lavoratori subordinati, potranno determinare l'applicazione delle seguenti sanzioni, che il Consiglio di Amministrazione adotta dopo aver sentito l'Organismo di Vigilanza ed informato il Collegio Sindacale:

- 1) il rimprovero verbale per le infrazioni più lievi;
- 2) il rimprovero scritto;
- 3) la multa, in misura non superiore all'importo di 4 (quattro) ore della retribuzione oraria;

- 4) la sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni;
- 5) il licenziamento disciplinare con preavviso;
- 6) il licenziamento disciplinare senza preavviso.

Nello specifico, in applicazione delle disposizioni presenti nel CCNL in vigore, verranno applicate le seguenti sanzioni per le violazioni di seguito descritte, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Al lavoratore che violi per colpa, ovvero negligenza le procedure interne previste nel Modello Organizzativo (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, che ometta di inviare le informazioni prescritte all'OdV, che ometta di svolgere i controlli previsti, ecc.) ovvero, più in generale, che adotti, nell'espletamento della sua attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello ed ai principi ad esso sottesi, qualora tali violazioni e/o comportamenti non corretti siano di lievissima entità e non concretizzino inadempimenti più gravi, per i quali sia prevista una diversa sanzione, verrà applicata la sanzione del **rimprovero verbale**;
- al lavoratore che violi le procedure interne previste nel Modello Organizzativo (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, che ometta di inviare le informazioni prescritte all'OdV, che ometta di svolgere i controlli previsti, ecc.) ovvero, più in generale, che adotti, nell'espletamento della sua attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e ai principi ad esso sottesi, qualora tali violazioni e/o comportamenti non corretti siano di lieve entità e non concretizzino inadempimenti più gravi, per i quali sia prevista una diversa sanzione, verrà applicata la sanzione del **rimprovero scritto**;
- al lavoratore che violi reiteratamente le procedure interne previste nel Modello Organizzativo (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, che ometta di inviare le informazioni prescritte all'OdV, che ometta di svolgere i controlli previsti, ecc.) ovvero che adotti reiteratamente, nell'espletamento della sua attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e ai principi ad esso sottesi, qualora tali violazioni e/o comportamenti non corretti siano di lievissima o lieve entità e non concretizzino inadempimenti più gravi, per i quali sia prevista una diversa sanzione, verrà applicata la sanzione della **multa non superiore a quattro (4) ore di retribuzione calcolata sui minimi tabellari**;

- al lavoratore che violando le procedure interne previste nel Modello Organizzativo (ad esempio non osservando le procedure prescritte, omettendo di inviare le informazioni prescritte all'OdV, omettendo di svolgere i controlli previsti, ecc.) ovvero che adottando, nell'espletamento della sua attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e ai principi ad esso sottesi, ovvero ancora compiendo atti contrari all'interesse della società, esponga la stessa ad una situazione di pericolo ovvero di potenziale pericolo per l'integrità del personale, dei beni o dell'immagine della società, ovvero in caso di recidiva successivamente all'irrogazione di sanzione, nelle violazioni di cui ai punti che precedono, qualora tali violazioni e/o comportamenti non concretizzino inadempimenti più gravi, per i quali sia prevista una diversa sanzione, verrà applicata la sanzione della **sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a dieci (10) giorni;**
- al lavoratore che violi ripetutamente le procedure interne previste nel Modello Organizzativo ovvero che adotti ripetutamente, nell'espletamento della sua attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e ai principi ad esso sottesi e/o che sia diretto in modo univoco al compimento di uno dei reati sanzionati dal D.Lgs. 231/2001, ovvero che compia atti contrari all'interesse della Società, esponendo la stessa ad una situazione di grave pericolo ovvero di potenziale grave pericolo per l'integrità del personale, dei beni o dell'immagine della società, ovvero ancora in caso di reiterata recidiva, successivamente all'irrogazione di sanzioni, nelle violazioni di cui ai punti che precedono, qualora tali violazioni e/o comportamenti non concretizzino inadempimenti più gravi, per i quali sia prevista una diversa sanzione, verrà applicata la sanzione del **licenziamento con preavviso;**
- al lavoratore che adotti, nell'espletamento delle Attività Sensibili ovvero ricomprese nelle aree a rischio, un comportamento in violazione delle prescrizioni del Modello Organizzativo e tale da poter determinare l'applicazione a carico della Società di misure previste dal D.Lgs. 231/2001, e/o comunque un comportamento di maggiore gravità rispetto a quanto previsto nel punto che precede, nel quale sia ravvisabile un atto tale da provocare alla società un grave nocimento morale e/o materiale, ovvero tale da essere configurato dalla legge come un reato, verrà applicata la sanzione del **licenziamento senza preavviso.**

In aggiunta a quanto sopra, nei casi in cui l'entità della violazione e dei suoi effetti non possano essere immediatamente accertati, la Società si riserva altresì di disporre, a titolo di misura cautelare e provvisoria, l'allontanamento del lavoratore **per un periodo di tempo non superiore a giorni trenta (30)**. Durante tale periodo, al lavoratore verrà corrisposta la

retribuzione salvo che non risulti accertata un'infrazione passibile di uno dei provvedimenti disciplinari previsti agli ultimi 3 punti di cui sopra (sospensione, licenziamento con o senza preavviso).

Codice Etico di MEDIT s.r.l.

1. Ambito di applicazione

Occorre preliminarmente rilevare come Medit s.r.l. si distingue per l'elevata competenza del proprio staff, costituito da ingegneri, tecnici e personale con esperienza decennale in grado di studiare e progettare soluzioni tecniche specifiche per ogni cliente.

Uno dei grandi punti di forza della Società è sicuramente la capacità di adattare i più rigorosi standard di fabbricazione alle esigenze che il cliente ed il mercato richiedono.

Medit sr.l. si propone di servire, avvalendosi delle proprie capacità e della preparazione del proprio staff, tra i più importanti Opinion Leader presenti e clienti faro dell'intero mercato nazionale (es. Prada), tenendo in considerazione tutte le possibili opportunità che possono provenire dal mercato internazionale.

Al fine di garantire la conservazione ed implementazione dell'elevata qualità della Società, il Codice Etico di MEDIT s.r.l. si applica, senza alcuna eccezione, agli organi di governo della Società, ai dipendenti ed ai collaboratori di ogni genere (i "Destinatari") di MEDIT s.r.l. (d'ora innanzi la "Società"). A seguito di specifica obbligazione contrattuale, ne si chiede il doveroso rispetto a tutte le persone fisiche e/o giuridiche con le quali la Società ha instaurato, o intende instaurare, stabilmente o temporaneamente, rapporti e relazioni (gli "Esterni").

2. Principi etici

Il Codice Etico di MEDIT s.r.l., fondamento essenziale e parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, costituisce il punto di riferimento per tutti i soggetti operanti nella stessa, apicali o sottoposti, circa la condotta da assumere in ambito lavorativo. Esso prevede specifici obblighi giuridici e doveri morali che definiscono l'ambito della responsabilità etica e sociale di ciascun soggetto della Società e che, nel loro complesso, costituiscono un efficace strumento per la prevenzione di comportamenti illeciti o irresponsabili da parte di coloro che agiscono in nome e per conto della società.

Nel rispetto della legge e delle prescrizioni sull'esercizio delle attività aziendali, la Società, attraverso il Codice Etico, richiede a tutti i soggetti operanti al suo interno di riconoscere, promuovere, realizzare e garantire il senso di responsabilità personale e professionale,

nonché l'adempimento dei doveri che competono a ciascun soggetto, in relazione alle specifiche funzioni svolte.

Il Codice Etico di MEDIT s.r.l. si divide in due parti fondamentali, la prima relativa all'Etica sul posto di lavoro, la seconda all'Etica nel Business.

3. Etica sul posto di lavoro

3.1 Salute e sicurezza sul lavoro

Elevati standard di sicurezza ed il loro miglioramento costante sono parte integrante dell'etica del lavoro e dell'impegno di Medit, in conformità alle norme vigenti sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni).

L'Azienda offre condizioni di lavoro sane e sicure nel suo stabilimento e nei suoi uffici, sia per i suoi dipendenti, sia per i suoi collaboratori esterni e riconosce la necessità di un giusto equilibrio tra lavoro e vita privata.

Ogni dipendente è tenuto a contribuire alla sicurezza sul posto di lavoro osservando e conoscendo le norme, le politiche e le procedure e segnalando eventuali condizioni di insicurezza: "SAFETY FIRST!".

3.2 Pari opportunità e non discriminazione

L'integrità del posto di lavoro vale per l'Azienda e i suoi dipendenti; ciò significa che tutti i dipendenti devono rispettare l'individualità di ognuno nelle sue differenze.

Medit offre pari opportunità ed incoraggia la diversità a tutti i livelli all'interno dell'azienda: qualsiasi atto di discriminazione non sarà tollerato.

3.3 Ambiente libero da molestie

La Società si adopera fortemente per mantenere un ambiente di lavoro in cui le persone siano trattate con dignità, decoro e rispetto.

Tale ambiente deve essere caratterizzato dalla fiducia reciproca e dall'assenza di intimidazione, oppressione e sfruttamento.

3.4 Dialogo aperto coi dipendenti

La Società si impegna a mantenere rapporti costruttivi di fiducia e collaborazione tra i suoi dipendenti ed i suoi rappresentanti.

Questo clima di scambio è particolarmente importante, in quanto i dipendenti sono i veri e propri protagonisti della condotta responsabile dell'Azienda stessa.

L'Azienda incoraggia il dialogo tra i dipendenti, i loro rappresentanti e la direzione: "LIBERI DI PARLARE".

3.5 Privacy dei dati

I dati personali possono essere raccolti esclusivamente per scopi legittimi ed in conformità alla normativa di riferimento.

Essi possono essere utilizzati solo per lo scopo per cui sono stati inizialmente raccolti e non devono essere conservati più a lungo di quanto sia consentito per legge.

3.6 Conflitto di interessi

I dipendenti devono valutare equamente, obiettivamente ed imparzialmente qualsiasi rapporto di affari, ponendo gli interessi di Medit al di sopra di qualsiasi interesse personale in questioni relative alle attività dell'Azienda.

I dipendenti non devono usare la loro posizione per ottenere vantaggi personali diretti o indiretti.

Al fine di tutelare l'Azienda e se stessi dall'insorgere di un eventuale conflitto di interessi, i dipendenti sono incoraggiati a mettere al corrente il loro manager di qualsiasi rapporto che abbiano con un cliente reale o potenziale, con un fornitore o un concorrente.

Più in generale, i dipendenti devono evitare di essere coinvolti in operazioni o attività che potrebbero costituire o dare origine ad un conflitto di interessi.

3.7 Informazioni proprietarie e riservate

Le informazioni ritenute confidenziali devono essere protette dalla divulgazione sia all'interno che all'esterno dell'Azienda.

I dipendenti devono adottare le debite precauzioni per proteggere le informazioni proprietarie di Medit dalla divulgazione ai concorrenti e/o a terzi non autorizzati. Oltre a rispettare le informazioni riservate, i dipendenti devono anche aver cura di tutelare le informazioni confidenziali di terzi (ad esempio, clienti e fornitori), di cui entrano in possesso in ragione della loro posizione all'interno dell'azienda.

4. Etica nel business

4.1 Sostenibilità e attenzione all'ambiente

Medit S.r.l. ritiene che la salvaguardia dell'ambiente sia fattore primario cui improntare anche la propria attività; a tale scopo, orienta le proprie scelte in modo da garantire la compatibilità tra il perseguimento dei propri fini istituzionali e le esigenze ambientali e rifiuta i comportamenti che si discostano dai suddetti principi.

La Società è consapevole della incidenza delle proprie attività sullo sviluppo economico-sociale e sulla qualità della vita del territorio di riferimento; per tale motivo Medit S.r.l. nello svolgimento della propria attività si impegna a salvaguardare l'ambiente circostante ed a contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio, nel pieno rispetto delle normative che regolano la materia e a limitare l'impatto ambientale delle proprie attività, tenendo conto anche dello sviluppo della ricerca scientifica in materia: OUR ENVIRONMENT IS OUR LIFE !

4.2 Commercio internazionale

Medit osserva e sostiene tutte le leggi e le normative che disciplinano l'esportazione e l'importazione di prodotti, servizi ed informazioni in tutto il mondo.

In particolare, Medit rispetta le norme che disciplinano l'attività commerciale in paesi soggetti ad embargo o con persone o organizzazioni sottoposte ad embargo.

4.3 Rapporti con clienti, consulenti e fornitori

Medit adotta un processo strutturato, leale ed etico per selezionare e valutare i propri fornitori, al fine di instaurare con loro un rapporto reciprocamente vantaggioso.

I fornitori vengono selezionati sulla base di criteri obiettivi fra cui: qualità, affidabilità, prezzi competitivi e condotta etica.

4.4 Omaggi, spese di rappresentanza e misure anticorruzione

Lo scambio di regali e le spese di rappresentanza con clienti o fornitori è ammesso nei limiti previsti dalla policy aziendale (modico valore).

Medit e i suoi dipendenti non usano regali o altri omaggi di rappresentanza per conquistarsi un vantaggio competitivo.

In nessun caso è accettabile lo scambio di contanti o equivalente (per es. forniture).

Occultare regali o omaggi di rappresentanza sotto forma di donazioni benefiche è una violazione di questo Codice e non sarà accettata.

4.5 Come parlare apertamente

Il modo migliore che i dipendenti hanno per parlare apertamente è rivolgersi al loro manager o supervisore.

Infatti, parte del lavoro del manager/supervisore è quello di ascoltare i dipendenti, di capire le loro domande e preoccupazioni e di agire di conseguenza in modo adeguato.

Inoltre i dipendenti possono chiedere aiuto a qualsiasi altro manager o dirigente dell'Azienda: "FEEL FREE..".

4.6 Nessuna ritorsione

In nessun caso un dipendente che segnala la presenza di un problema sarà oggetto di ritorsioni.

Qualsiasi persona che adotta un comportamento di ritorsione, indipendentemente dalla posizione che occupa, sarà soggetta ad azione disciplinare.

A condizione che le segnalazioni siano fatte in buona fede, non verrà intrapresa alcuna azione contro un dipendente che solleva un problema, che alla fine si rivela inesatto.

Non saranno tollerate accuse abusive.

L'Azienda si aspetta che ogni dipendente sostenga questo Codice e incoraggia tutti i dipendenti a schierarsi a favore di ciò che è giusto quando c'è qualcosa di sbagliato.

5. Entrata in vigore, pubblicità ed efficacia

Il Codice Etico e le sue modifiche sono approvati dal Consiglio di Amministrazione, unitamente al Modello.

La data di entrata in vigore del Codice Etico è determinata dalla delibera di adozione dello stesso.

In conformità a quanto previsto dall'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, il Codice Etico si applica alle situazioni insorte nel tempo successivo alla sua introduzione. Una copia del Codice Etico è fornita a tutti i dipendenti.

6. Attuazione del Codice Etico all'interno della Società

Tutti i soggetti operanti nella Società, apicali o sottoposti, sono tenuti a:

- a) prendere visione del Codice Etico ed informarsi sulle relative prassi interpretative;
- b) familiarizzare con le regole di condotta custodite nel presente Codice ed emergenti dalle prassi interpretative;
- c) osservare il presente Codice come canone di adeguatezza etica dei comportamenti dei singoli.

Tutti i soggetti della Società si possono rivolgere all'Organismo di Vigilanza per ottenere pareri ed indicazioni circa la corretta applicazione del presente Codice e circa la condotta appropriata da tenere in relazione alla prevenzione della commissione delle fattispecie da esso previste.

Tutti i soggetti della Società sono invitati a segnalare, in forma non anonima, all'Organismo di Vigilanza comportamenti contrari al Codice Etico di cui siano venuti a conoscenza, nonché ad adoperarsi, in relazione alle responsabilità di ciascuno, affinché tali comportamenti cessino al più presto. In ogni caso, i canali di segnalazione previsti nel Modello assicurano la riservatezza dell'identità del segnalante.

Chiunque ritenga di essere stato vittima di comportamenti in contrasto con il Codice Etico è invitato a segnalare l'accaduto all'Organismo di Vigilanza che, dopo aver attentamente valutato le specifiche circostanze e la gravità dei comportamenti, adotterà le più opportune iniziative.

7. Attuazione del Codice Etico nei confronti dei terzi

Nei rapporti contrattuali, la società si impegna a richiedere ai terzi il rispetto delle disposizioni di cui al presente Codice, a tal fine specificandone espressamente in ciascun contratto l'impegno a non contravvenire ai principi in esso contenuti.

